

**Bando per la definizione, ai sensi dell'articolo 7, commi 67, lettera e) e 74, della legge regionale 25/2016, di un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena, di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007, al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali.**

**art. 1** finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando, ai sensi dell'articolo 7, comma 74, della legge regionale 25/2016 definisce i criteri e le modalità per la definizione di un programma complessivo di interventi per la valorizzazione e la diffusione dell'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali redatto in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007. Con il presente sono definite le tipologie di interventi da finanziare, le spese ammissibili, i termini la presentazione delle domande nonché le modalità per l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.

**art. 2** territorio interessato e soggetti beneficiari

1. I programmi complessivi di interventi finanziabili in base al presente bando vanno realizzati prevalentemente nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26/2007. Una parte significativa degli interventi può aver luogo, sempre nell'ambito del territorio regionale, anche al di fuori del territorio di insediamento storico della minoranza linguistica slovena individuato con il DPR 12 settembre 2007 quando trattasi di attività ed iniziative intese alla conservazione e promozione dell'identità culturale, storica e linguistica della minoranza stessa.
2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente bando i soggetti iscritti, alla data dell'adozione della delibera di approvazione del Bando, all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2007:
3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al presente bando:
  - a) come soggetto richiedente - capofila,
  - b) soggetto partner nell'ambito di un rapporto di partenariato
4. Il soggetto che presenta la domanda di finanziamento - soggetto capofila - è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti richiesti dal Bando sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
5. I soggetti interessati:
  - a) possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
  - b) possono partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi. Se risultano essere partner in più di un programma, ai fini della valutazione dello stesso non verrà attribuito il punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato".
6. Possono partecipare in qualità di partner alla realizzazione dei singoli programmi di iniziative ed interventi anche le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale nonché enti ed organizzazioni non iscritte all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena aventi sede nel territorio regionale.
7. Non saranno accettate domande che non contemplino l'esistenza di rapporti di partenariato. Tali rapporti debbono risultare da un accordo sottoscritto tra il soggetto capofila e i partner con la definizione dei rispettivi compiti e delle attività da svolgere al fine della realizzazione del programma complessivo di interventi.
8. Il numero minimo necessario di partner per ogni singolo programma di iniziative ed interventi presentato non deve essere inferiore ad un numero di 10 soggetti (non viene conteggiato il soggetto capofila). A prescindere dal

numero definitivo di soggetti partner – in ogni caso non inferiore a 10 soggetti – un numero pari ad almeno 6 soggetti deve risultare iscritto, alla data dell'adozione della delibera di approvazione del Bando, all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

**art. 3** iniziative e interventi sostenibili

1. Sono individuati 4 diversi filoni tematici nel cui ambito possono essere presentati i singoli programmi di interventi ed iniziative. Non è consentita la presentazione di un programma con interventi su più filoni tematici.

2. Sono individuati i seguenti filoni tematici:

**a) Il Centenario della Prima guerra mondiale 15 – 18. e la minoranza slovena. Qual è oggi il significato di quegli avvenimenti nella memoria collettiva della comunità di lingua slovena.**

*Potrà essere oggetto di finanziamento la realizzazione di un unico grande evento commemorativo di carattere culturale, artistico e scientifico o la realizzazione di più eventi significativi in varie località della Regione collegati al tema della Grande Guerra consistenti nell'organizzazione di convegni, seminari, laboratori per e con le scuole, accompagnati da iniziative di carattere informativo comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive.*

**b) Dal 21 novembre 2007 la Slovenia è nell'Area Schengen. La celebrazione del primo decennale di un confine diverso: cosa ha significato e significa tutto questo per la minoranza slovena. Quali i vantaggi, quali le difficoltà.**

*Potrà essere sostenuta finanziariamente l'organizzazione di eventi celebrativi, iniziative scientifiche, convegni, seminari sul tema del decennale di Schengen con il finanziamento di attività ed iniziative di studio e ricerca sulle ricadute e le prospettive del "confine aperto" nonché sulla storia delle aspirazioni a un confine diverso e dei suoi pionieri.*

**c) Il ricordo di due sloveni speciali:**

**Darko Bratina a 20 anni dalla sua scomparsa. Un'occasione per fare il punto sul rapporto della minoranza slovena con le innovazioni e le sfide del futuro. La minoranza slovena e il cinema.**

*Potrà essere finanziata l'organizzazione di un evento o più eventi commemorativi – simposi, convegni - dell'opera e del lascito politico e culturale di Darko Bratina anche con una rassegna delle opere più significative del cinema sloveno da proiettare in più località regionali.*

*Per onorarne la memoria potrà essere sostenuta finanziariamente la produzione di corti cinematografici girati in Regione su temi di interesse della minoranza come pure potrà essere sostenuta l'effettuazione di laboratori di cinema nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena della Regione nonché l'indizione di un concorso nelle scuole medie superiori per la realizzazione di corti cinematografici in lingua slovena.*

**Mirko Špacapan a 10 anni dalla sua scomparsa. Il ricordo del medico pediatra, del dirigente scout, dello sportivo, del maestro di coro e del suo vasto impegno culturale e politico.**

*Potrà essere finanziata l'organizzazione di un evento o più eventi commemorativi – simposi, convegni - dell'opera e del lascito politico e culturale di Mirko Špacapan anche con manifestazioni culturali e sportive giovanili organizzate nel suo ricordo.*

*Si potranno finanziare anche cicli di lezioni e conferenze rivolte ai più giovani per l'approfondimento della cultura della democrazia e per l'educazione al rispetto dei basilari diritti dell'uomo e delle minoranze.*

***I programmi presentati alla lettera c) possono comprendere attività in ricordo di entrambe le personalità commemorate;***

**d) Giornate della cultura slovena nel Friuli Venezia Giulia**

*Potrà essere finanziata la realizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali di particolare spessore nelle città di Trieste, Gorizia ed Udine in collaborazione con le più significative realtà culturali della Slovenia: concerti di musica classica con le maggiori orchestre slovene, concerti di*

*musica rock con i migliori e più affermati complessi musicali sloveni, mostre d'arte in collaborazione con le maggiori Gallerie d'arte della Slovenia, spettacoli teatrali di particolare impatto e via dicendo.*

**art. 4** dotazione finanziaria e partecipazione della regione

**1.** La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione del programma complessivo di interventi per la valorizzazione e diffusione dell'uso della lingua slovena che verrà approvato con deliberazione della Giunta regionale ammonta a euro 600.000,00 (seicentomila/00).

**2.** Per i filoni tematici di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono previsti i seguenti stanziamenti:

a) *"Il Centenario della Prima guerra mondiale 15 – 18. e la minoranza slovena. Qual è oggi il significato di quegli avvenimenti nella memoria collettiva della comunità di lingua slovena"*

= uno stanziamento pari a 100.000,00 € con contributi erogabili compresi tra un minimo di 50.000,00 € ed un massimo di 100.000,00 € (da un minimo di uno ad un massimo di due programmi finanziati);

b) *"Dal 21 novembre 2007 la Slovenia è nell'Area Schengen. La celebrazione del primo decennale di un confine diverso: cosa ha significato e significa tutto questo per la minoranza slovena. Quali i vantaggi, quali le difficoltà."*

= uno stanziamento pari a 100.000,00 € con contributi erogabili compresi tra un minimo di 25.000,00 € ed un massimo di 50.000,00 € (da un minimo di due ad un massimo di quattro programmi finanziati);

c) *"Il ricordo di due sloveni speciali:*

*Darko Bratina a 20 anni dalla sua scomparsa. Un'occasione per fare il punto sul rapporto della minoranza slovena con le innovazioni e le sfide del futuro. La minoranza slovena e il cinema.*

*Mirko Špacapan a 10 anni dalla sua scomparsa. Il ricordo del medico pediatra, del dirigente scout, dello sportivo, del maestro di coro e del suo vasto impegno culturale e politico*

= uno stanziamento pari a 200.000,00 € con contributi erogabili compresi tra un minimo di 50.000,00 € ed un massimo di 100.000,00 € (da un minimo di due ad un massimo di quattro programmi finanziati).

d) *"Giornate della cultura slovena nel Friuli Venezia Giulia"*

= uno stanziamento pari a 200.000,00 € con contributi erogabili compresi tra un minimo di 50.000,00 € ed un massimo di 100.000,00 € (da un minimo di due ad un massimo di quattro programmi finanziati);

**3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

**4.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi e le entrate complessive previste e attualizzate dello stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, per esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati a esclusione del contributo di cui al presente bando.

**art. 5** termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo

**1.** I soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo al Servizio volontariato e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà (di seguito "Servizio") - a pena della inammissibilità della stessa - entro il 24 novembre 2017.

**2.** La domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [cultura@certregione.fvg.it](mailto:cultura@certregione.fvg.it), ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora il

soggetto richiedente sia una Pubblica Amministrazione o un'impresa, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la domanda va presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC). In tutti i casi in cui per l'inoltro della domanda sia utilizzata la PEC, la relativa casella è intestata al soggetto richiedente il contributo.

**3.** La domanda di contributo è sottoscritta con forma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda stessa esclusivamente dal legale rappresentante dell'ente richiedente

**4.** Ciascun soggetto richiedente, a pena d'inammissibilità, può presentare un'unica domanda come Capofila e può anche partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi. Se risulta essere partner in più di un programma, non verrà attribuito il punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato".

**5.** La domanda di contributo è comprensiva di:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
- 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
- 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo per le domande presentate tramite PEC;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
- 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'eventuale assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del 4% (quattro per cento) sull'importo del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

**6.** Alla domanda sono inoltre allegati:

a) una relazione illustrativa-descrittiva del programma di iniziative e interventi e delle modalità operative di realizzazione dello stesso;

b) il preventivo di spesa, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, rispettoso delle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente bando;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non prodotti al Servizio in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione.;

e) le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

#### **art. 6** attività istruttoria

**1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.

**2.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

**3.** Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

**4.** Qualora la domanda di contributo non sia corredata dalle lettere di intenti e dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione e del raggruppamento del numero necessario di partner di cui all'articolo 2.

**art. 7** commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità, graduatoria dei programmi presentati

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati e della formulazione di una graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Bando.
2. La valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati è effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto, composto dal Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o da un suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti della Direzione stessa e da due esperti in materia di tutela e promozione delle minoranze del Friuli Venezia Giulia, di lingua slovena, proposti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007.
3. Ai programmi di iniziative e interventi risultati ammissibili sono attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri qualitativi oggettivi, di cui all'Allegato 1, lettera a), e dei criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).
4. Nel caso di programmi di iniziative e interventi a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).
5. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma complessivo degli interventi di cui all'articolo 1, primo comma, in base alla graduatoria dei programmi di iniziative e interventi finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 2, a favore dell'ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del programma.
7. Con riferimento ai programmi di iniziative e interventi finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'attività.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma di iniziative e interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

**art. 8** quantificazione del contributo, modalità di concessione e di erogazione

1. A seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato. Nel caso in cui il contributo sia rifiutato, si procede allo scorrimento della graduatoria approvata.
2. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100% (cento per cento) richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 4.
3. L'erogazione del contributo potrà aver luogo in un'unica soluzione, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita, previa comunicazione da parte dei beneficiari dell'avvenuto avvio delle attività oggetto del finanziamento regionale.

**art. 9** termine finale di realizzazione dei programmi di iniziative e interventi

1. I programmi di iniziative e interventi oggetto del contributo devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2018.

**art. 10** spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
  - a) è relativa al programma di iniziative e interventi finanziato;

b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del programma di iniziative e interventi finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto indicato all'articolo 12 del presente bando;

c) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo.

**2.** Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al programma di iniziative e interventi finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi;

b) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'Ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma realizzato;

d) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

**3.** Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera d), non esclusivamente riferibili al programma di iniziative e interventi finanziato, si considerano ammissibili fino al 5% (cinque per cento) dell'importo del contributo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5% (cinque per cento), e comunque nella misura massima del 15% (quindici per cento) del contributo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al programma.

#### **art. 11** spese non ammissibili

**1.** Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

d) ammende, sanzioni, penali e interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità e necrologi;

g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;

h) spese per oneri finanziari.

#### **art. 12** rendicontazione della spesa

**1.** Per i beneficiari "istituzioni sociali private" il rendiconto è composto, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio

**2.** Qualora i beneficiari abbiano natura d'impresa il rendiconto, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 è composto da a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali b) eventuale certificazione della spesa.

**3.** Al rendiconto sono allegati:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo al programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

**4.** Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati entro un mese dalla conclusione del programma di iniziative e interventi, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

#### **art. 13** rideterminazione del contributo

**1.** Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a):

a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;

b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.

**2.** La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se il contributo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2.

#### **art. 14** revoca del contributo

**1.** Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;

c) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso se il contributo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2;

e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato ai sensi dell'articolo 7, comma 8;

#### **art. 15** obblighi di pubblicità e di informazione

**1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il programma di iniziative e interventi, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione e l'indicazione che il programma è sostenuto con i fondi della legge 38/2001.

2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e interventi, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

#### **art. 16** trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione a eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della programma progettuale.

**ALLEGATO 1 - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione e diffusione dell'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali..**

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI - PUNTI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100	INDICATORI	PUNTI
1.	<u>Ampiezza del partenariato</u> : il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti partner che propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata (nel rispetto delle condizioni fissate nel bando – almeno 6 iscritte all'Albo ex art. 5 L.R. 26/2007).	punti 10	<u>N. ro soggetti coinvolti nel partenariato</u> da 10 a 15 soggetti da 16 a 25 soggetti più di 25 soggetti	punti 3 punti 7 punti 10
2.	<u>Uso della lingua di minoranza</u> : è attribuito un punteggio in relazione alla percentuale d'uso della lingua slovena, dichiarata dal soggetto proponente, nella realizzazione del programma di attività proposto.	punti 10	<u>Percentuale d'uso della lingua di minoranza</u> compresa tra il 40 % e il 60% oltre il 60% e fino all'80% oltre l'80%	punti 3 punti 7 punti 10
3.	<u>Eventi in collaborazione culturale</u> : è attribuito un punteggio in relazione al numero di eventi organizzati in collaborazione culturale con enti operanti nella Repubblica di Slovenia e in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua slovena o altre minoranze linguistiche.	punti 10	<u>N. ro eventi di collaborazione/cooperazione culturale</u> almeno 1 evento da 2 a 3 eventi più di 3 eventi	punti 3 punti 7 punti 10
4.	<u>Capacità del soggetto di attrarre altri finanziamenti</u> pubblici, finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	punti 10	<u>Percentuale di finanziamento rispetto al costo totale del programma</u> almeno del 10% oltre il 20% oltre il 30%	punti 3 punti 7 punti 10
5.	<u>Estensione territoriale dell'iniziativa e popolazione residente coinvolta</u> Considerati il numero dei Comuni coinvolti e la popolazione residente nei Comuni considerati (ultimi dati statistici)	punti 10	<u>Numero di Comuni e popolazione residente</u>  Da 1 a 3 Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti Da 4 a 7 Comuni con popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti Oltre 7 Comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti	punti 3 punti 7 punti 10
b)	CRITERI QUALITATIVI SOGGETTIVI	50/100	VALUTAZIONE GRADUATA	
1.	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di	10	punti 0 = valutazione insufficiente	

	finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività proposte.		punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima
2.	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima
3.	Validità dell'attività programmata ai fini della promozione della lingua di minoranza e del patrimonio storico-culturale da essa rappresentato.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima
4.	Capacità di garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima
5.	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima
<b>Totale punteggio massimo</b>		<b>100</b>	

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE